

Delibera n° 1199

Estratto del processo verbale della seduta del
27 luglio 2023

oggetto:

LR 20/2005, ART 15 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA).
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILI DEL BENEFICIO PER LA FREQUENZA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e in particolare l'articolo 15, il quale:

- al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati sia pubblici sia del privato sociale e privati;
- al comma 2 demanda a regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., fermo restando il possesso di tutti i requisiti ivi previsti alla data di presentazione della domanda, il beneficio è riconosciuto:

- al nucleo familiare in cui uno dei genitori sia residente o svolga attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi;
- al nucleo familiare con valore dell'ISEE pari o inferiore ad euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
- alle madri di figli minori, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza, debitamente attestato;

Visto l'articolo 5, comma 1 del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i, in base al quale entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica e distintamente per ogni tipologia di servizio, il numero delle domande con le relative mensilità di frequenza, presentate dai richiedenti entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per tipologia di nucleo familiare, modalità di frequenza e durata della residenza o dell'attività lavorativa in regione;

Considerato inoltre che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, i dati di cui al capoverso precedente sono riferiti esclusivamente alle domande accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti;

Visto l'articolo 6, comma 1, del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i, che dispone che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in relazione alle richieste di beneficio accoglibili, sono stabiliti annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

- a) per i nuclei familiari con un unico figlio minore, fino ad un massimo di euro 250,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato regolamento e fino ad un massimo di euro 125,00 per la frequenza a tempo

parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

- b) per i nuclei familiari con più figli minori, fino ad un massimo di euro 450,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) e fino ad un massimo di euro 225,00 per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

Visto, inoltre, l'articolo 6, comma 2, del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., che dispone che, qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti e frequentanti contemporaneamente uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli, nella misura prevista al comma 1, lettera b) del citato regolamento;

Considerato che, fermi restando i requisiti di accesso, il comma 3 dell'articolo 6 del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i. dispone che il beneficio determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi;

Dato atto che i dati relativi alle domande accoglibili, trasmessi a seguito del procedimento istruttorio entro il 30.06.2023 da tutti gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni secondo le disposizioni del citato articolo 5 del Regolamento, sono i seguenti:

- in relazione ai nuclei familiari con un unico figlio minore sono state trasmesse n. 1685 domande per un fabbisogno complessivo pari a 18.617 mesi di frequenza di servizi educativi, come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

**Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente
anno educativo 2023/2024
Nucleo familiare con un unico figlio minore**

	Frequenza Tempo Parziale	Frequenza Tempo Pieno	Totale
Nido d'infanzia	753	16.403	17.156
Residenza Meno di 5 anni	24	1.204	1.228
Residenza Più di 5 anni	729	15.199	15.928
Servizio educativo domiciliare	140	1.223	1.363
Residenza Meno di 5 anni		47	47
Residenza Più di 5 anni	140	1.176	1.316
Spazio gioco	98		98
Residenza Più di 5 anni	98		98
Totale	991	17.626	18.617

- in relazione ai nuclei familiari con due o più figli minori sono state trasmesse n. 3041 domande per un fabbisogno complessivo pari a 33.200 mesi di frequenza di servizi educativi, come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

**Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente
anno educativo 2023/2024
Nucleo familiare con due o più figli minori**

	Frequenza Tempo Parziale	Frequenza Tempo Pieno	Totale
Nido d'infanzia	706	30.725	31.431
Residenza Meno di 5 anni	79	739	818
Residenza Più di 5 anni	627	29.986	30.613
Servizio educativo domiciliare	102	1.479	1.581
Residenza Meno di 5 anni		22	22
Residenza Più di 5 anni	102	1.457	1.559
Spazio gioco	188		188
Residenza Meno di 5 anni	10		10
Residenza Più di 5 anni	178		178
Totale	996	32.204	33.200

Dato atto, altresì, che per l'anno educativo 2023/2024 il numero complessivo delle domande accoglibili, trasmesse dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, relative ai nuclei familiari con un unico minore e con due o più figli minori è pari a 4.726 unità, per un totale di 51.817 mesi di frequenza di servizi educativi per la prima infanzia;

Rilevato che, sulla base dei dati trasmessi dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni relativi alle domande accoglibili, il fabbisogno complessivo, comprensivo della quota del 10% delle risorse disponibili a titolo di maggiorazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., ammonta ad euro 20.797.878,75, da ripartire in misura proporzionale al fabbisogno segnalato da ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni;

Verificato che il fabbisogno complessivo suindicato, destinato all'abbattimento rette per l'anno educativo 2023/2024, trova copertura sui capitoli 7687 e 8461, destinati alla finalità di cui trattasi, per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2024;

Valutato, alla luce dei dati trasmessi dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni relativi alle domande accoglibili e delle risorse disponibili, di determinare l'intensità del beneficio mensile come di seguito specificato:

- a) per le frequenze di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari a tempo pieno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., per i nuclei familiari con un unico figlio minore in euro 250,00 e per i nuclei familiari con più figli minori in euro 450,00;
- b) per le frequenze di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari a tempo parziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., per i nuclei familiari con un unico figlio minore in euro 125,00 e per i nuclei familiari con più figli minori in euro 225,00;
- c) per la frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., per i nuclei familiari con un unico figlio minore in euro 125,00 mensili e per i nuclei familiari con più figli minori in euro 225,00 mensili;

Ritenuto, pertanto alla luce dei dati trasmessi dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei

Comuni, relativi alle domande accoglibili e delle risorse disponibili, nonché di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del citato D.P.Reg. n. 48/2020 e s.m.i., di stabilire per l'anno educativo 2023-2024 l'intensità dei benefici regionali nelle misure indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il beneficio, così come determinato, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo, come previsto dal comma 5 del succitato articolo 6;

Dato atto che con decreto n. 15526/GRFVG del 06/04/2023, così come modificato dal decreto n. 18304/GRFVG del 21 aprile 2023, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'attuazione del Programma Specifico n. 29/23 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024, finanziato nell'ambito del PR FSE+2021/2027 con uno stanziamento di euro 4.500.000,00, ad integrazione delle risorse regionali;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;

Vista la deliberazione 4 marzo 2022, n. 285 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2020, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);
- la delibera della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2023 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

la Giunta Regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) e s.m.i., sono determinati, per l'anno educativo 2023/2024, gli importi mensili del

beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia nelle misure indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE